



LA SICUREZZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED EVENTI

20 dicembre 2023 – Teatro Niccolò Piccinni - Bari





Dirigente Superiore
Dott. Michele Cassano
Settore Polizia Annonaria, Ecologia
e Attività Produttive
Corpo di Polizia Municipale Bari

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS)

Competenze e Procedure




Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bari



Consorzio
Regionale
per le Arti
e la Cultura

IL NOSTRO MONDO

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ARGOMENTI





NORMATIVA

- R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) artt. 68, 69, 71 e 80;
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento Esecuzione TULPS) artt. 141, 141 bis e 142;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art 19 – Trasferimento della competenza al rilascio delle licenze ex art 68 dal Questore al Sindaco;
- DM 19 AGOSTO 1996, Norma Tecnica;
- D.P.R. 28/5/2001 n. 311 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza);
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (Cd Decreto Semplificazioni), a partire dal 15 settembre 2020 ha previsto che, fuori dei casi di cui agli articoli 142 (Competenza della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo) e 143 (costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo) del RD 635/40, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical e dal 2023 anche le proiezioni cinematografiche, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sia sufficiente la presentazione SCIA.
- Regolamento Comunale «ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO» Approvato con deliberazione di C.C. n104 del 15/12/2011.



ARGOMENTI

Composizione Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS);

Competenza per materia della Commissione

Procedure di rilascio dei titoli autorizzatori da parte del SUAP



NORMATIVA


Art 69 TULPS: «Senza licenza dell’Autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto»

Art. 68 TULPS: «Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione»

D.L n. 91/13, di modifica artt. 68 e 69 TULPS – SCIA in luogo della licenza per **EVENTI** fino a max 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio

Cosa si intende per **EVENTO**?

Il Ministero dell’Interno con parere del 24/2/2014 n.557/PAS/U/003825 /B500 definisce «evento» la manifestazione **OCCASIONALE** e **NON RIPETITIVA** con la possibilità di sostituire la verifica di agibilità della Commissione con **ASSEVERAZIONE** di un tecnico abilitato



NORMATIVA

TEATRO

MUSICA

DANZA

RAPPRESENTAZIONI
CINEMATOGRAFICHE
(solo dal 2023)

MUSICAL

MAX 1000
PARTECIPANTI

Art 38 bis del D.L. 16/07/20,
n. 76, modificato da DL
198/22 (convertito in legge
14/23) - dal 15 settembre
2020 al fino al 31 dicembre
2023, ha previsto che con la
SCIA si possano realizzare
spettacoli dal vivo che
comprendono attività
culturali quali:

SVOLGIMENTO TRA LE ORE
08.00 E LE ORE 01.00 (alle
ore 23.00 sino al 2022)



ALLE ORIGINI DELLA COMMISSIONE

80 TULPS

- L'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo è **SUBORDINATA** agli esiti delle verifiche da parte di una **commissione tecnica su**:
- condizioni di solidità, sicurezza e di igiene dei locali e/o degli impianti;
- esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio;
- requisiti previsti dal DM 19/08/96 – Noma Tecnica.

141 bis Reg
Es. Tulps


- Ai sensi degli artt. 141 e 141 bis del RD 635/40, sono istituite commissioni comunali di vigilanza per le verifiche dell'art 80 del TULPS (articoli modificati dall'art 4 del DPR 311/01)
- Il Comune di Bari è stato tra i primi enti a costituire la Commissione dal 2001.

142 Reg Es.
Tulps

- Quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai suoi compiti provvede la commissione provinciale di vigilanza (ex art. 142 RD 635/40).



LA COMMISSIONE COMUNALE – DURATA E COMPOSIZIONE



I PARERI DELLA COMMISSIONE

PARERI

progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modifiche a quelli esistenti

condizioni solidità, sicurezza e igiene di CINEMA E TEATRI e SPETTACOLI VIAGGIANTI **fino a 1300 spettatori** e degli altri locali e impianti con capienza **fino a 5000 spettatori** indicando eventuali misure da

conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica


controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti

aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968 «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» (di nuove attrazioni)

il D.M. 18/05/2007 prevede attribuzione di un codice identificativo per le attrazioni



I LIMITI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE



I LIMITI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

FINO A 5.000

Discoteche, Auditori, Sale convegni, Parco Giochi con annesso pubblico trattenimento

luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo

luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti

circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità, ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i-mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini.

impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori



GLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE



1

COMMISSIONE SOSTITUITA DAL PARERE DI UN TECNICO

Ex art. 141 del Regolamento di esecuzione al TULPS – la procedura semplificata prevede che per i Locali e gli impianti **sino a 200 persone** (1000 per cinema, teatri ma sino al 31/12/23) l'attività della commissione è sostituita dalla **RELAZIONE TECNICA** di un professionista che ATTESTI la corrispondenza dei luoghi alle regole tecniche stabilite dal DM di riferimento



2

ALLESTIMENTI TEMPORANEI LA VISITA DI SOPRALLUOGO OGNI 2 ANNI

Non è necessaria una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni



LA NATURA DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE

LA COMMISSIONE è un Organo Collegiale che opera come **collegio perfetto** quando compie valutazioni tecnico-discrezionali e in sede decisoria; al fine di non alterarne il funzionamento è previsto che tutti i componenti siano sostituibili da supplenti perché è sempre richiesta la piena collegialità nel corso delle attività. (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3039).

Il parere è un atto **ENDOPROCEDIMENTALE** finalizzato al rilascio della licenza ex art. 68 TULPS o al rilascio della dichiarazione di agibilità per i luoghi di pubblico spettacolo ex art. 80 del TULPS.

Sia la licenza che la dichiarazione di agibilità sono atti gestionali di competenza del dirigente/responsabile dell'ufficio, individuato dall'ente con apposito regolamento in forza della propria autonomia organizzativa (Sportello Unico Attività Produttive – SUAP)

Il parere è sempre reso per iscritto e ciascun componente, per quanto di competenza della sua materia, esprime le proprie osservazioni, criteri e/o precisazioni.

Il verbale della Commissione è notificato al Committente/Soggetto organizzatore





TEMPI E MODI DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente (di norma almeno 3 giorni prima della data fissata dallo stesso per la seduta o il sopralluogo), con avviso scritto (In casi eccezionali di urgenza il termine può essere ridotto fino a 24 h; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi).

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, per conoscenza, a tutti i membri supplenti, informandone anche il richiedente il titolo autorizzatorio.

La Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere.


Le sedute ed i sopralluoghi della Commissione si svolgono nel giorno stabilito dal Presidente, ogni volta che si renda necessario valutare progetti o procedere a sopralluoghi ed ispezioni.

I sopralluoghi sono effettuati al fine del rilascio della parere finalizzato al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS:


(NB non si effettua il sopralluogo nel caso di presentazione di SCIA per manifestazioni con meno di 200 persone in quanto l'asseverazione del tecnico sostituisce ex lege i pareri della Commissione).



I SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE



IL REGIME AUTORIZZATORIO





IL POTERE DI TORNARE SUI LUOGHI ...

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza» la COMMISSIONE può esercitare le verifiche di controllo a campione ex post:
l'esercizio del controllo si svolge con il presidente che, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque:

- un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio;
- il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- altro tecnico.



Grazie

Un ringraziamento particolare a Alessia De Ninno per l'animazione grafica.

